IGEA SRL

REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI BENI E SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE DI BELLARIA IGEA MARINA

Art. 1 - Oggetto e finalità -

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi da parte della Farmacia Comunale IGEA Srl.
- 2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione .
- 3. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori , servizi e forniture, ai sensi del presente atto, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità .
- 4. Il principio di economicità può essere subordinato e/o contemperato alla tutela della salute dei destinatari cui si rivolgono i servizi offerti dalla farmacia.
- 5. Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, per quanto compatibili, si rinvia ai principi generali, comunitari e nazionali, dei contratti pubblici, al Regolamento del Comune di Bellaria Igea Marina sulla fornitura di beni e servizi in economia e alle norme del codice civile.

Art. 2 – Responsabile degli approvvigionamenti -

- 1. Responsabile degli acquisti è il Direttore Farmacista a cui spettano per ogni intervento o fornitura da eseguirsi, la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la scelta della procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, la verifica della regolare esecuzione.
- 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 il Direttore Farmacista può avvalersi del personale di farmacia e/o di collaboratori esterni, anche con apposti contratti d'incarico.

Art. 3 - Tipologia degli approvvigionamenti -

- 1. Il Regolamento si applica a tutte le tipologie di lavori e forniture di beni e servizi necessari per il normale e ordinario funzionamento della Farmacia comunale quali:
- -interventi di manutenzione ordinaria, interventi conservativi, migliorie e addizioni sull'immobile e sugli impianti. Essendo la sede ed i locali annessi in uso alla farmacia con contratto di locazione commerciale, restano esclusi gli interventi di straordinaria manutenzione che per legge spettano al proprietario, fatti salvi interventi lavori indifferibili ed urgenti per garantire la sicurezza dei locali e delle persone;
- -fornitura di tutti i beni e prodotti destinati alla rivendita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, medicinali, articoli di medicazione, sostanze ed oggetti per il rifornimento della farmacia;
- -fornitura di tutti i beni e attrezzature necessarie per il normale e ordinario funzionamento della farmacia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancelleria e materiale di consumo informatico, vestiario, prodotti hardware e software, mobili, arredi ed altre attrezzature da ufficio, libri e pubblicazioni, prodotti di pulizia);
- -fornitura di tutti i servizi necessari per il normale e ordinario funzionamento della farmacia, (quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo, servizi di smaltimento farmaci e rifiuti sanitari, servizi di pulizia, vigilanza e connessi, servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, fiscali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa; partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni; servizi di consulenza, servizi per preparazione, formazione e aggiornamento professionale; servizi di manutenzione di stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer, ecc.; servizi di manutenzione impianti e attrezzature, servizi di grafica, tipografia e stampa; servizi di trasmissione, spedizione e consegna; servizi e prestazioni attinenti all'informatica, comprese aggiornamenti e licenze d'uso software e canoni di manutenzione, servizi di manutenzione e riparazione in genere di impianti, attrezzature e beni);

Art. 4 – Modalità di esecuzione degli approvvigionamenti

- Le acquisizioni di beni, servizi, lavori, sono effettuate di regola in economia per importi non superiori a €
 200.000.00.
- 2. Le acquisizioni in economia son procedure negoziate caratterizzate da semplificazione, celerità ed economicità pur nel rispetto di principi di trasparenza e concorrenzialità.
- 3. Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi e lavori in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
- a) in amministrazione diretta: il Direttore Farmacista o suo delegato sotto la sua direzione, organizza ed esegue i servizi e lavori per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie; l'amministrazione diretta è ammessa per un importo non superiore a € 5.000,00 su ordine, preferibilmente scritto, del Direttore Farmacista.
- b) a cottimo fiduciario: il Direttore farmacista acquisisce i lavori, beni o servizi tramite un fornitore che si obbliga ad eseguire la prestazione sotto la sua responsabilità in virtù di contratto di appalto , d'opera , di collaborazione ecc-
- 4. Nel cottimo fiduciario il Fornitore viene scelto dal Direttore Farmacista mediante procedure negoziate o con affidamento diretto.
- 5. L'affidamento diretto è ammesso per un importo non superiore a € 10.000,00. Il Direttore Farmacista affida direttamente, prescindendo dalla richiesta di più preventivi, ad un fornitore previa presentazione di preventivo offerta e verifica delle condizioni contrattuali.
- 6. Per importi superiori a € 10.000,01 il Direttore Farmacista individua il fornitore con procedure negoziate:
- a) per importo compreso tra € 10.00,01 e € 40.000,00 con l'acquisizione senza formalità di almeno tre preventivi offerta.
- b) per importo superiori a € 40.000,01 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, con invito formale a presentare offerta.
- 7. L'invito a formulare offerte e l'ulteriore scambio di informazioni tra la farmacia e i fornitori potrà avvenire a discrezione del Direttore Farmacista mediante raccomandata, fax o e-mail, con fissazione del termine di presentazione dell' offerta non inferiore a cinque giorni dalla data dell'invio, fatti salvi i casi d'urgenza debitamente motivati.
- 8. l'invito deve contenere:
- a) l'oggetto della prestazioni, le relative caratteristiche tecniche;

- b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'indicazione dei termini di pagamento;
- i) l'indicazione del carattere non vincolante dell'offerta per la farmacia se non accettata espressamente;
- I) se del caso, penali, garanzie, clausole di risoluzione, recesso, indennità;
- m) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti.
- 9. I fornitori sono individuati sulla base di indagini di mercato.
- 10. Il Direttore Farmacista, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, effettua l'indagine di mercato con le modalità ritenute più idonee avuto riguardo all'oggetto del lavoro, fornitura o servizio e al suo valore economico. A titolo esemplificativo e non esaustivo la selezione può essere svolta:
- a) tramite internet, reperendo e valutando, ove esistenti, le offerte direttamente a mezzo dello strumento informatico;
- b) altri criteri, quali per esempio, precedenti esperienze contrattuali positive, purché venga rispettato il principio della rotazione, l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, il sorteggio pubblico, il dimensionamento dell'impresa favorendo l'accesso di micro, piccole e medie imprese;
- c) un avviso esplorativo da pubblicarsi al sito informatico della farmacia o del Comune di Bellaria Igea Marina per un periodo non inferiore a dieci giorni per acquisire manifestazioni d'interesse alla presentazione di offerte, ovvero prevedere altre forme di pubblicità idonee;
- d) la consultazione dei cataloghi fornitori e/o prodotti del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- e) consultazione di albi fornitori tenuti da altre farmacie comunali o Azienda sanitaria;
- f) consultazione di albi riguardanti l'attività specifica;
- g) informazioni desunte dal mercato sulla specialità del lavoro, fornitura o servizio , sulla qualificazione delle ditte, dal confronto di listini prezzi;
- h) specifica motivazione formulata per iscritto dal richiedente l'acquisto o dal Direttore Farmacista.
- 11. Per gli importi di spesa superiori a 200.000,01, il Direttore Farmacista individua il fornitore previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della fornitura, e con predeterminazione dei criteri selettivi, previa pubblicazione di un avviso esplorativo con le modalità di cui al punto 10 lett. c) ovvero previa pubblicazione di un vero e proprio bando di gara a procedura aperta.
- 12. Gli importi sono da intendersi al netto di Iva e di ogni altro onere .
- 13. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

- 14. Il criterio della rotazione non è altresì applicato in caso di incarichi a carattere fiduciario a consulenti legali, fiscali, contabili, del lavoro.
- 15. Unitamente al preventivo offerta i fornitori devono rendere dichiarazione sostitutiva di di certificazione e di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 nonché impegno ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti .

Art. 5 - Acquisti dal mercato elettronico

- 1. L'acquisizione di beni e servizi può anche avvenire direttamente, al di fuori dell'acquisizione in economia, tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (Consip o Intercent-ER).
- 2 .Quando si ricorra all'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del presente atto , la rilevazione delle migliori condizioni di mercato può avere come parametri di riferimento, anche se non vincolanti, di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate da Consip o Intecent-ER).
- 3. Il Direttore Farmacista è punto ordinante (utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici).

Art. 6- Acquisizione con affidamento diretto in casi particolari

- 1. Possono essere acquisite con affidamento diretto, indipendentemente dall'importo, tutte le forniture di lavori, beni e servizi e servizi che si rendano necessari nei casi di:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica;
- e) qualora, in esito all'esperimento di un avviso esplorativo o procedura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;
- f) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- g) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- h) qualora sia comunque accertata l'unicità nel senso che il contratto può essere affidato solo ad un operatore economico in quanto la prestazione e/o il fornitore risultano infungibili; l'unicità del prestatore può essere determinata anche dall'immediata disponibilità del prodotto.

Art. 7 - Criteri di aggiudicazione

- 1. La migliore offerta è selezionata, secondo i casi, con il criterio del :
- a) miglior prezzo (criterio del prezzo più basso, solo tra offerte comparabili in tutte le condizioni);
- b) miglior rapporto qualità prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), tenuto conto di tutte

le condizioni delle offerte presenti e delle esigenze della farmacia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- -gli acquisti di medicinali e prodotti vari devono essere effettuati in modo da limitare al minimo le giacenza;
- -garanzie sui prodotti;
- -data di scadenza dei prodotti;
- tempi di consegna;
- -offerta completata da servizi accessori, complementari, migliorativi d'interesse per la farmacia.
- 2. Per la valutazione del miglior rapporto qualità prezzo il Direttore Farmacista può farsi assistere da una Commissione di esperti. La Commissione, da lui presieduta, è formata da tre persone e decide a maggioranza.
- 3. Il principio del miglior prezzo o del miglior rapporto qualità prezzo non può in ogni caso pregiudicare la tutela della salute dei destinatari cui si rivolgono i servizi offerti dalla farmacia, intendendosi la salvaguardia del diritto alla salute quale diritto costituzionalmente garantito e prevalente.

Art. 8 - Contratti di affiliazione commerciale

1. Su proposta motivata del Direttore Farmacista possono essere acquisiti con affidamento diretto i contratti di affiliazione commerciale in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi ,oltre a vantaggi di tipo commerciale (sconti su prodotti, attrezzature in comodato ecc...) in quanto l'insieme delle prestazioni offerte è difficilmente comparabile con "pacchetti similari" e purchè sia provata la convenienza in termini di rapporto qualità prezzo del pacchetto proposto.

Art. 9 – Servizi convenzionati con cooperative sociali

1. Riconosciuto il valore sociale delle cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la o la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo "A") o lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo "B"), è ammesso l' acquisizione in via diretta o con trattative riservate di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1981 n. 381, a condizione che le stesse siano iscritte all'albo regionale della legge n. 381/1991.

Art. 10 - Forma dei contratti

1. I contratti conclusi devono avere di regola forma scritta che può anche consistere in apposito scambio di lettere commerciali con cui il Direttore Farmacista dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito o richiesta di preventivo offerta, secondo i principi del codice civile e gli usi del commercio.

Art. 11 - Attestazione di regolare esecuzione

1. Le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione di lavori e forniture sono di

competenza del Direttore Farmacista, che ha altresì il compito di contestare eventuali inadempienze o riserve.

- 2. Le fatture delle ditte fornitrici sono liquidate solo previa verifica della loro regolarità.
- 3. La regolarità della prestazione viene espressa con il visto per accettazione del Direttore Farmacista apposta sulla fattura.

Art. 12 - Vigilanza

- 1. Al Consiglio di Amministrazione compete la vigilanza sull'osservanza delle linee guida di cui al presente regolamento, verificando anche con indagine campionaria, la regolarità delle procedure di affidamento.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Direttore Farmacista chiarimenti, documenti, informazioni e audizioni conoscitive .

Art. 13 - Conservazione documentazione

1. Il Direttore farmacista conserva tutta la documentazione relativa agli affidamenti e relativi contratti per la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di affidamento.

Art. 14 - Noma di chiusura

- 1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione come risulta dal presente verbale di consiglio ed è esecutivo con decorrenza 1 gennaio 2014.
- 2. Il Regolamento è vincolante per il Direttore Farmacista che risponde della sua osservanza e corretta applicazione.
- 3. La mancata osservanza, se non debitamente giustificata, può determinare responsabilità disciplinare del Direttore Farmacista, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e/o penale.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Igea Srl nella seduta del 17.12.2013